

**STUDIO MENGUCCI**  
**ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE**

*Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro*

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43  
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653  
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004  
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)  
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail [info@studiomengucci.it](mailto:info@studiomengucci.it) [www.studiomengucci.it](http://www.studiomengucci.it)  
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci  
*Consulente Tributario*  
*Revisore Legale*

Filippo Mengucci  
*Avvocato*  
*Dottore Ragioniere Commercialista*  
*Consulente del Lavoro*  
*Revisore Legale*

Francesco Mengucci  
*Dottore Commercialista*  
*Consulente del Lavoro*  
*Revisore Legale*

Roma, 06/05/2022

Alla Gentile Clientela  
nostra assistita  
Settore Fiscale  
loro indirizzi

*informativa per la clientela*  
Prot. N. 130/F/2022

**OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA – NUOVI OBBLIGHI DAL 1° LUGLIO 2022 PER FORFETTARI ED EX MINIMI**

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, con il **Decreto PNRR-2**, l'esecutivo ha messo in campo una serie di iniziative volte a combattere l'evasione fiscale.

Tra queste, **l'estensione dell'obbligo di fatturazione in modalità elettronica a carico dei contribuenti in regime forfetario ed in regime di vantaggio.**

Secondo quanto trapelato dopo il Consiglio nei ministri del 13 aprile, nel corso del quale il decreto era stato approvato una prima volta, l'obbligo di e-fattura pareva essere esteso a tutti, senza distinzioni, a partire dal 1° luglio 2022. Questa "versione" del decreto, tuttavia, non è mai stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei ministri si è riunito nuovamente il 21 aprile, approvando una nuova versione del decreto, profondamente modifica rispetto alle anticipazioni del 13 aprile.

Tuttavia, anche questa versione "definitiva" del 21 aprile al momento della stesura del presente contributo non è ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Ulteriori modifiche potrebbero pertanto nuovamente intervenire, o essere introdotte nel corso dell'iter di conversione del decreto in legge.

### **Decorrenza dei nuovi obblighi**

Secondo le informazioni attualmente disponibili, i nuovi obblighi di emissione delle fatture esclusivamente in modalità elettronica entreranno in vigore secondo il seguente calendario:

<b>A partire dal 1° luglio 2022</b>	→	Per i contribuenti che nel 2021 hanno conseguito <b>ricavi o compensi</b> , ragguagliati a periodo,  superiori a 25.000 euro
<b>A partire dal 1° gennaio 2024</b>	→	Per tutti, senza eccezioni

**ATTENZIONE!** - Ai fini della verifica del superamento della soglia di 25.000 euro di ricavi/compensi, che comporta l'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, occorre verificare l'ammontare dei ricavi/compensi stessi ragguagliandoli a periodo.

#### **Esempio**

Un contribuente in regime forfettario ha iniziato l'attività nel mese di agosto 2021 (cinque mesi), conseguendo ricavi per 20mila euro. Tale ammontare dei ricavi è apparentemente sottosoglia 25mila euro, ma ragguagliato a periodo ( $20.000 / 5 * 12$  mesi), ammonta a 48.000 euro. In questo caso, pertanto, il contribuente sarà obbligato ad emettere fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2022.

## Il quadro dei nuovi obblighi

Essere obbligati all'emissione della fattura elettronica non è la sola novità: infatti, i "nuovi obbligati" vengono a tutti gli effetti attratti nel mondo del "fisco elettronico" e pertanto:

- ➔ dovranno emettere fattura esclusivamente in modalità elettronica (tramite le funzionalità messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o tramite un software);
- ➔ dovranno ricevere le fatture dai propri fornitori in modalità elettronica (su PEC o tramite un canale software);
- ➔ dovranno procedere alla conservazione elettronica delle fatture a norma del CAD, Codice di Amministrazione Digitale
- ➔ dovranno assolvere l'imposta di bollo in modalità virtuale, con versamento trimestrale, con modello F24 oppure tramite piattaforma Fatture e Corrispettivi.

## Come prepararsi ai nuovi obblighi

Per poter affrontare i nuovi obblighi del "fisco elettronico" prima di tutto è indispensabile valutare se per l'emissione delle e-fatture si intende:

- ➔ Utilizzare i servizi gratuiti dell'Agenzia delle Entrate
- ➔ Acquistare un software che consente di gestire le fatture elettroniche emesse e ricevute

Qualunque sia la strada prescelta, **è indispensabile:**

Disporre delle chiavi di accesso alla propria area riservata di Fatture e Corrispettivi, il sito dell'Agenzia delle Entrate dedicato alla fattura elettronica:

- ✓ **SPID di II livello**
- ✓ **Carta CND**
- ✓ **Carta di Identità Elettronica (CIE)**

Una volta effettuato l'accesso è consigliabile:

- Delegare lo Studio ai servizi di fatturazione elettronica, in modo tale che possiamo assistervi;
- Sottoscrivere l'accordo di adesione al servizio di Conservazione offerto gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate;
- Sottoscrivere l'accordo di adesione al servizio di Consultazione offerto gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

## I tempi della fatturazione elettronica

Le problematiche fondamentali da tenere in considerazione quando si è obbligati alla fatturazione elettronica sono innanzi tutto legate ai tempi:

<b>La fattura "immediata"</b>	→	deve essere <b>trasmessa</b> entro 12 giorni
<b>La fattura "differita"</b>	→	deve essere trasmessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificata l'esigibilità

Sono previste sanzioni importanti: sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati a carico del cedente o prestatore che viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di **operazioni non soggette** a imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, **quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.**

Vi sarà comunque un periodo di tolleranza per i nuovi obbligati: per tutto il **terzo trimestre 2022**, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non saranno loro applicabili, ma ciò solo **a condizione che la fattura elettronica venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**

## Il codice natura IVA

Si evidenzia infine che l'emissione di una fattura elettronica comporta di specificare un "codice natura" che *spieghi* per quale ragione non è stata applicata l'IVA.

**OSSERVA** - Nel caso dei contribuenti in regime forfettario o di vantaggio, il corretto codice natura da utilizzare è N2.2 Operazioni non soggette – altri casi.

## **SCHEMA PRATICA**

### **Check-list passaggi preliminari**

- **Accesso a Fatture e Corrispettivi disponibile**
- **Delega allo Studio**
- **Attivazione Conservazione ADE**
- **Attivazione Consultazione ADE**
- **Registrazione indirizzo di recapito preferito per la ricezione delle e-fatture**
- **Verificare regime fiscale (RF19 per forfettario – RF02 per ex minimi)**

### **Check-list emissione fattura**

- **Codice natura IVA N2.2**
- **Indicare assolvimento bollo per ammontare superiore a 77,47 euro**

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Studio Mengucci